

2. L'importo complessivo di euro 150.000,00 è suddiviso tra le due associazioni in misura proporzionale alle bande musicali e ai cori iscritti.

3. Le associazioni provvedono alla successiva ripartizione fra le bande musicali e i cori iscritti, che abbiano loro presentato specifici programmi di attività e di formazione.

Art. 3

Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 2022, previa presentazione al Consiglio regionale dell'elenco delle bande e dei cori che hanno presentato i programmi di cui all'articolo 2, comma 3.

2. L'articolazione regionale di ANBIMA e l'ACT presentano, entro il 31 dicembre 2023, al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente, una relazione sull'impiego del contributo stesso.

3. La relazione contiene:

- a) l'elenco dei soggetti beneficiari;
- b) la misura del contributo erogato;
- c) la documentazione relativa all'attività espletata entro il 2022 dal singolo soggetto beneficiario sulla base del programma presentato;
- d) la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4

Revoca

1. In caso di inottemperanza all'obbligo previsto all'articolo 3, comma 2, è disposta la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

2. La revoca comporta la mancata assegnazione ed erogazione di futuri contributi da parte del Consiglio regionale.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte, con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024, sino all'importo massimo di euro 150.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 31 gennaio 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.01.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 dicembre 2021, n. 94

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

Assegnata alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 gennaio 2022

Approvata in data 26 gennaio 2022

Divenuta legge regionale 1/2022 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2022, **n. 3**

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambiti di intervento dei progetti

Art. 3 - Criteri per la concessione dei contributi

Art. 4 - Iniziative dirette del Consiglio regionale

Art. 5 - Erogazione del contributo e relazione

Art. 6 - Revoca

Art. 7 - Promozione e sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva

Art. 8 - Norma finanziaria

Art. 9 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b), d), e), m), m bis), v), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale persegue le proprie finalità statutarie con azioni ispirate ai principi della sussidiarietà sociale e istituzionale, all'integrazione delle politiche con le autonomie locali, riconoscendo e favorendo le formazioni sociali e il loro libero sviluppo;

2. L'obiettivo, ispirato al principio generale di cui all'articolo 3 dello Statuto di conseguire la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future, ha come protagonisti principali i giovani, i quali devono poter realizzare sé stessi con forme diffuse di partecipazione nel perseguimento di un benessere individuale e collettivo;

3. Il Consiglio regionale promuove iniziative mirate a sostenere la rivitalizzazione del tessuto sociale impoverito dall'emergenza da COVID-19, iniziative le quali siano, al contempo, di stimolo alla capacità progettuale dei comuni e dirette al coinvolgimento dei giovani in attività nelle quali essi siano protagonisti al fine di ricomporre forme di aggregazione sociale per lungo tempo assenti dalla loro quotidianità;

4. Gli ambiti di intervento si differenziano in ragione degli interessi peculiari che i giovani dimostrano su tematiche attuali, consentendo loro di concentrare l'energia e la curiosità intellettuale secondo le proprie inclinazioni;

5. Il Consiglio regionale intende, altresì, promuovere e sostenere iniziative didattiche, formative e di orientamento delle istituzioni scolastiche della Toscana in merito al rafforzamento di percorsi per la realizzazione di forme di cittadinanza attiva in cui i giovani studenti siano protagonisti consapevoli;

6. La ristrettezza dei tempi tecnici, per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, sostiene la cultura dell'aggregazione sociale tra i giovani e della coesione sociale tra questi e le istituzioni, con interventi di sostegno alle comunità locali e con iniziative dirette.

2. Ai fini del comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2022, contributi fino ad un limite massimo di euro 15.000,00, a beneficio del singolo comune, per progetti finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Art. 2

Ambiti di intervento dei progetti

1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, individua i seguenti ambiti di intervento progettuale da parte dei comuni:

a) valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, cosiddetta "street art", intesa quale particolare forma di espressione dell'arte moderna che si manifesta in luoghi pubblici e che compenetra e armonizza la capacità e la creatività artistica del singolo con l'arredo urbano in aree spesso trascurate e in abbandono;

b) promozione e realizzazione di spettacoli, quali eventi, festival, concerti, che vedano come protagonisti giovani toscani di età non superiore a trentacinque anni;

c) promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell'identità territoriale della Toscana da realizzare all'interno di strutture di proprietà o di gestione comunale;

d) valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità.

Art. 3

Criteri per la concessione dei contributi

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico.

2. I comuni possono presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad un progetto rientrante in uno degli ambiti di cui all'articolo 2.

3. I progetti presentati dai comuni sono valutati sulla

base dei seguenti criteri, funzionali all'ambito di intervento prescelto:

- a) adeguatezza e rilievo strategico del progetto;
- b) sostenibilità finanziaria del progetto;
- c) tempi di realizzazione del progetto;
- d) attitudine al coinvolgimento partecipativo dei giovani nelle iniziative;
- e) finalizzazione prioritaria al recupero della fruizione condivisa di spazi accessibili dai cittadini;
- f) funzionalità e coerenza in tema di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e indisponibile del comune;
- g) sostenibilità gestionale;
- h) inclusione sociale dei soggetti con disabilità;
- i) capacità innovativa e creativa del progetto;
- j) livello di qualità e pertinenza del progetto in relazione all'ambito di intervento prescelto.

Art. 4

Iniziative dirette del Consiglio regionale

1. Per gli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua, con deliberazione, iniziative dirette e il relativo finanziamento.

Art. 5

Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 2022.

2. Entro il 31 dicembre 2023, i comuni beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'impiego del medesimo e la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6

Revoca

1. La mancata realizzazione del progetto presentato dal comune comporta la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

2. La revoca è altresì disposta in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7

Promozione e sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva

1. Il Consiglio regionale, nel rispetto della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento sco-

lastico dell'educazione civica), sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche finalizzate all'acquisizione di conoscenze consapevoli sul funzionamento e sulle competenze dell'organo legislativo, per un ampliamento e arricchimento degli insegnamenti di educazione civica, nonché per consentire un collegamento sistematico tra la formazione in aula ed esperienze dirette nel mondo del lavoro.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative di cui al comma 1 e il relativo finanziamento.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2022-2023-2024, per la sola annualità 2022, nel modo seguente:

a) per l'articolo 2, comma 1:

1. lettera a), sino all'importo massimo di euro 400.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";

2. lettera b), sino all'importo massimo di euro 450.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";

3. lettera c), sino all'importo massimo di euro 400.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";

4. lettera d), sino all'importo massimo di euro 500.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

b) per l'articolo 4, sino all'importo massimo di euro 150.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";

c) per l'articolo 7, comma 2, sino all'importo massimo di euro 100.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successi-

vo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 31 gennaio 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.01.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 dicembre 2021, n. 95

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

Assegnata alla 5ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 gennaio 2022

Approvata in data 26 gennaio 2022

Divenuta legge regionale 2/2022 (atti del Consiglio)

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
31 gennaio 2022, n. 4

Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) - Ordinanze Commissario di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016. Intervento codice 09IR010/G4 - Casse di Espansione di Figline - Lotto Restone (Stralci n. 1 e 2) - Parziale modifica degli impegni di spesa per l'aggiudicazione dello stralcio 1 e rimodulazioni prenotazioni di spesa di entrambi gli stralci. CUP B98G01000.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma

MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare (d'ora in poi denominato MATTM), di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

1) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal MATTM;

2) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del MATTM;

3) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

4) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

5) che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del MATTM, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;